



**Legge federale
sulle banche e le casse di risparmio
(Legge sulle banche, LBCR)
(Insolvenza e garanzia dei depositi)**

Avamprogetto

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:*

I

La legge dell'8 novembre 1934¹ sulle banche è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 lett. a e d

Concerne soltanto il testo francese

Art. 3g cpv. 3

³ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti la dotazione finanziaria e l'organizzazione di società del gruppo importanti di cui all'articolo 2^{bis} capoverso 1 lettera b che svolgono funzioni importanti per le banche di rilevanza sistemica.

Art. 3^{ter} cpv. 3

Concerne soltanto il testo francese

Art. 24

Abrogato

Art. 25 cpv. 3

³ Le disposizioni concernenti la procedura concordataria (art. 293–336 della legge federale dell'11 aprile 1889² sulla esecuzione e sul fallimento [LEF]), la moratoria nel

¹ RS 952.0

² RS 281.1

diritto della società anonima (art. 725 e 725a del Codice delle obbligazioni³) e l'avviso al giudice (art. 728c cpv. 3 del Codice delle obbligazioni⁴) non sono applicabili alle banche.

Art. 26 cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese), cpv. 2, secondo periodo

² ... Può rinunciare alla loro pubblicazione se ciò pregiudicherebbe lo scopo delle misure ordinate.

Art. 28 cpv. 2 e 4

² Essa emana le decisioni necessarie all'esecuzione della procedura di risanamento.

⁴ Può disciplinare i particolari della procedura, segnatamente i termini e i processi.

Art. 30 cpv. 2 e 3

² Esso può in particolare prevedere che:

- a. il patrimonio della banca o parte di esso, con attivi, passivi e relazioni contrattuali, sia trasferito ad altri soggetti di diritto o a una banca transitoria;
- b. la banca si unisca con un'altra società in un nuovo soggetto di diritto;
- c. un altro soggetto di diritto rilevi la banca.

³ Con l'omologazione del piano di risanamento, i soggetti di diritto e la banca transitoria di cui al capoverso 2 subentrano al posto della banca. La legge del 3 ottobre 2003⁵ sulla fusione non è applicabile.

Art. 30b Piano di risanamento

Il piano di risanamento indica e chiarisce i principi fondamentali del risanamento. Contiene in particolare spiegazioni circa:

- a. l'adempimento dei requisiti di omologazione di cui all'articolo 31 capoverso 1;
- b. il modo in cui la banca, eseguito il risanamento, adempie le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali;
- c. la futura struttura del capitale e il modello aziendale della banca;
- d. gli attivi e i passivi della banca;
- e. la futura organizzazione e gestione della banca nonché la nomina e la revoca dei suoi organi;
- f. la normativa applicabile agli organi uscenti;
- g. la futura organizzazione del gruppo e del conglomerato;
- h. il genere e la portata di eventuali ingerenze nei diritti dei creditori;

³ RS 220

⁴ RS 220

⁵ RS 221.301

- i. un'eventuale esclusione del diritto della banca di domandare la revocazione ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 e delle pretese fondate sulla responsabilità ai sensi dell'articolo 39;
- j. le operazioni che necessitano di un'iscrizione nel registro di commercio o nel registro fondiario.

Art. 30c Misure di capitalizzazione

¹ Il piano di risanamento può prevedere la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, la conversione di capitale di terzi in capitale proprio nonché la riduzione di crediti.

² Sono esclusi dalla conversione e dalla riduzione di crediti:

- a. i crediti privilegiati di prima e seconda classe ai sensi dell'articolo 219 capoverso 4 LEF⁶ nella misura del loro privilegio;
- b. i crediti garantiti nei limiti della loro garanzia;
- c. i crediti compensabili nei limiti della loro compensabilità; e
- d. i crediti derivanti da impegni che la banca ha legittimamente assunto per la durata delle misure di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e–h o durante una procedura di risanamento.

³ Se necessario per la continuazione dell'attività della banca, la FINMA può escludere i crediti derivanti dalla fornitura di merci e prestazioni.

⁴ La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione di crediti sono ammesse solo se previamente:

- a. il capitale convertibile di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera b è convertito integralmente in capitale proprio e i prestiti emessi con rinuncia al credito di cui all'articolo 11 capoverso 2 sono ridotti integralmente; e
- b. il capitale sociale è integralmente ridotto.

⁵ La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione di crediti devono avvenire nell'ordine seguente:

- a. crediti postergati;
- b. crediti che si fondano su strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza («bail-in bond»); è fatto salvo il capoverso 6;
- c. altri crediti, ad eccezione dei depositi;
- d. depositi.

⁶ I «bail-in bond» emessi a favore di terzi creditori da società madri di cui all'articolo 2^{bis} capoverso 1 rientrano nel rango di cui al capoverso 5 lettera c se gli altri crediti, aventi lo stesso rango, al momento dell'emissione di questi «bail-in bond» non superano il 5 per cento del valore nominale di tutti i «bail-in bond» in sospeso. Gli altri crediti di cui al presente capoverso non includono i crediti nei confronti della

⁶ RS 281.1

società madre derivanti da piani di retribuzione a favore di collaboratori di entità del gruppo.

⁷ La FINMA può sospendere completamente in via provvisoria i diritti di partecipazione dei nuovi proprietari.

Art. 31 Omologazione del piano di risanamento

¹ La FINMA omologa il piano di risanamento se esso:

- a. adempie le disposizioni di cui all'articolo 30b;
- b. si fonda su una valutazione prudente degli attivi e dei passivi della banca e su una stima prudente della necessità di risanamento;
- c. non pone presumibilmente i creditori in una posizione peggiore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento della banca.

² L'accordo dell'assemblea generale non è necessario.

³ La FINMA rende noti i principi del piano di risanamento. Allo stesso tempo fornisce informazioni sulle modalità con cui i creditori e i proprietari interessati possono consultare il piano.

Art. 31a cpv. 3

³ I capoversi 1 e 2 non si applicano al risanamento delle banche di rilevanza sistemica e delle società di gruppi o conglomerati finanziari di rilevanza sistemica.

Art. 31b Controprestazione in caso di trasferimento

¹ Se gli attivi, i passivi o le relazioni contrattuali sono trasferiti soltanto in parte a un altro soggetto di diritto o a una banca transitoria, la FINMA può stabilire un'adeguata controprestazione.

² Per stabilire la controprestazione la FINMA può disporre una valutazione indipendente.

Art. 31c Compensazione in caso di misure di capitalizzazione

¹ Se contempla una misura di capitalizzazione di cui all'articolo 30c, il piano di risanamento può prevedere un'adeguata compensazione per i proprietari qualora dalla valutazione di cui all'articolo 31 capoverso 1 lettera b risulti che il valore del capitale proprio attribuito ai creditori supera il valore nominale dei loro crediti convertiti o ridotti secondo l'articolo 30c.

² La compensazione può segnatamente essere effettuata attribuendo azioni, altri diritti di partecipazione, opzioni o buoni di recupero.

Art. 31d Effetto giuridico del piano di risanamento

¹ Le disposizioni del piano di risanamento hanno efficacia:

- a. per le banche di rilevanza sistemica e le società di gruppi e conglomerati finanziari di rilevanza sistemica: all'atto dell'omologazione del piano di risanamento;
- b. in tutti gli altri casi: allo scadere infruttuoso del termine di cui all'articolo 31a capoverso 1.

² L'efficacia si produce direttamente in particolare per:

- a. la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio;
- b. la conversione di capitale di terzi in capitale proprio;
- c. la riduzione di crediti;
- d. il trasferimento di fondi;
- e. il conferimento di diritti e obblighi reali su fondi o le modifiche del capitale sociale.

³ Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio o in altri registri hanno soltanto una funzione dichiarativa. Devono essere effettuate il più presto possibile.

Art. 32 cpv. 3, 3^{bis} (concerne soltanto il testo tedesco) e 4

³ Per il calcolo dei termini conformemente agli articoli 286–288 LEF⁷ è determinante il momento dell'omologazione del piano di risanamento, anziché la dichiarazione di fallimento. Se la FINMA ha precedentemente deciso una misura di protezione conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettere e–h, fa stato il momento dell'emana-zione di questa decisione.

^{3bis} *Concerne soltanto il testo tedesco*

⁴ Per l'esercizio di pretese fondate sulla responsabilità conformemente all'articolo 39, i capoversi 1–2^{bis} si applicano per analogia.

Art. 34 cpv. 2 e 3

² Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221–270 LEF⁸. Sono fatti salvi gli articoli 35–37m. La FINMA può prendere decisioni derogatorie.

³ La FINMA può disciplinare i particolari della procedura, segnatamente i termini e i processi.

Art. 37 Impegni assunti con le misure di protezione o nella procedura di risanamento

Gli impegni che la banca ha legittimamente assunto per la durata delle misure di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e–h o durante una procedura di risanamento sono soddisfatti, in caso di fallimento, prima di tutti gli altri.

⁷ RS 281.1

⁸ RS 281.1

Art. 37b Pagamento con gli attivi liquidi disponibili

¹ I depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37a capoverso 1 vengono pagati, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili:

- a. immediatamente, se sono tenuti presso **succursali** svizzere;
- b. non appena materialmente e giuridicamente possibile, se sono tenuti presso succursali estere.

² La FINMA fissa nei singoli casi l'importo massimo dei depositi pagabili secondo il capoverso 1. Essa tiene conto dell'ordine degli altri creditori secondo l'articolo 219 LEF⁹.

Art. 37e cpv. 1 e 2

¹ Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell'attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, i liquidatori del fallimento compilano lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopongono per approvazione alla FINMA. I processi derivanti dalla cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 260 LEF¹⁰ non sono considerati.

² Prima della loro approvazione, lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati per dieci giorni per consultazione. L'avviso del deposito e dell'approvazione sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA.

*Titolo dopo l'art. 37g***Capo dodicesimo a: Ricorsi interposti nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo***Art. 37g^{bis}* Ricorsi contro l'omologazione del piano di risanamento

In caso di accoglimento del ricorso contro l'omologazione del piano di risanamento, il giudice può unicamente accordare un'indennità. L'indennità è accordata sotto forma di azioni, altri diritti di partecipazione, opzioni o buoni di recupero.

Art. 37g^{ter} Ricorsi di creditori e proprietari

¹ Nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo i creditori e i proprietari di una banca, di una società madre o di una società del gruppo importante di cui all'articolo 2^{bis} possono interporre ricorso solo contro:

- a. l'omologazione del piano di risanamento;
- b. atti di realizzazione;
- c. l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale.

² In queste procedure è escluso il ricorso secondo l'articolo 17 LEF¹¹.

⁹ RS 281.1

¹⁰ RS 281.1

¹¹ RS 281.1

Art. 37g^{quater} Effetto sospensivo e termini

¹ I ricorsi interposti nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione può, su domanda, accordare l'effetto sospensivo. La concessione dell'effetto sospensivo è esclusa per ricorsi interposti contro:

- a. l'ordine di misure di protezione;
- b. l'ordine di una procedura di risanamento;
- c. l'omologazione del piano di risanamento; e
- d. l'ordine di fallimento.

² Il termine per interporre ricorso contro l'omologazione del piano di risanamento e contro atti di realizzazione è di dieci giorni. L'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 1968¹² sulla procedura amministrativa non è applicabile.

³ Il termine per interporre ricorso contro l'omologazione del piano di risanamento decorre dal giorno successivo a quello in cui sono resi noti pubblicamente i principi del piano di risanamento. Il termine per interporre ricorso contro l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale decorre dal giorno successivo a quello in cui è pubblicata l'approvazione.

Art. 37h Principio

¹ Le banche si impegnano a garantire i depositi privilegiati di cui all'articolo 37a capoverso 1 presso le succursali svizzere. Le banche che possiedono tali depositi sono obbligate ad aderire a tal fine all'autodisciplina delle banche.

² L'autodisciplina deve essere approvata dalla FINMA.

³ L'autodisciplina è approvata se:

- a. garantisce che il responsabile della garanzia dei depositi paghi i depositi garantiti all'incaricato dell'inchiesta o al liquidatore del fallimento nominato dalla FINMA entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della FINMA concernente l'ordine di fallimento o di una misura di protezione ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettere e–h da attuare in vista del fallimento;
- b. prevede che le banche siano tenute a versare contributi complessivamente pari all'1,6 per cento della somma totale dei depositi garantiti, ma almeno a 6 miliardi di franchi;
- c. assicura che ogni banca, per la metà dei suoi impegni contributivi:
 1. depositi durevolmente titoli facilmente realizzabili di elevata qualità o franchi svizzeri in contanti presso un ente di subcustodia sicuro, o
 2. conceda durevolmente prestiti in contanti al responsabile della garanzia dei depositi;

¹² RS 172.021

- d. obbliga ogni banca a compiere, nel corso del normale svolgimento degli affari, i preparativi necessari all'incaricato dell'inchiesta o al liquidatore del fallimento per allestire un piano di pagamento, contattare i depositanti e procedere al pagamento secondo l'articolo 37j.

^{3bis} I preparativi di cui al capoverso 3 lettera d comprendono in particolare la predisposizione di:

- a. un'infrastruttura adeguata;
- b. processi standardizzati;
- c. un elenco dei depositanti contenente i depositi garantiti secondo l'articolo 37h capoverso 1;
- d. un elenco riepilogativo degli altri depositi privilegiati di cui all'articolo 37a capoverso 1.

⁴ Il Consiglio federale può adeguare le condizioni di cui al capoverso 3 lettera b se particolari circostanze lo esigono.

⁵ Se l'autodisciplina non adempie le condizioni di cui ai capoversi 1–^{3bis}, il Consiglio federale disciplina la garanzia dei depositi in un'ordinanza. Stabilisce in particolare il responsabile della garanzia dei depositi e fissa i contributi delle banche.

Art. 37i Attivazione della garanzia dei depositi

¹ Se ha ordinato il fallimento o una misura di protezione ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettere e–h da attuare in vista del fallimento, la FINMA ne dà comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi e lo informa sul fabbisogno di prestazioni per il pagamento dei depositi garantiti.

² Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il responsabile della garanzia dei depositi mette l'importo corrispondente a disposizione dell'incaricato dell'inchiesta o del liquidatore del fallimento nominato dalla FINMA.

³ In caso di misura di protezione, la FINMA può differire la comunicazione finché vi sono buone prospettive che la misura di protezione sia abrogata entro breve termine.

Art. 37j Pagamento

¹ L'incaricato dell'inchiesta o il liquidatore del fallimento nominato dalla FINMA allestisce un piano di pagamento in base all'elenco dei depositanti.

² L'incaricato dell'inchiesta o il liquidatore del fallimento chiede ai depositanti indicati nel piano di pagamento di fornirgli le istruzioni per il pagamento dei depositi garantiti.

³ Dopo il ricevimento delle istruzioni di pagamento, l'incaricato dell'inchiesta o il liquidatore del fallimento provvede affinché i depositi garantiti siano pagati ai depositanti al più tardi dopo sette giorni lavorativi.

⁴ Se l'importo messo a disposizione dal responsabile della garanzia dei depositi non è sufficiente per pagare i crediti iscritti nel piano di pagamento, i depositi garantiti sono pagati proporzionalmente.

⁵ Il termine di cui al capoverso 3 viene prolungato o sospeso per i depositi:

- a. per i quali esistono diritti complessi o poco chiari;
- b. che oggettivamente non esigono un pagamento rapido;
- c. per i quali esistono istruzioni di pagamento complesse o poco chiare.

⁶ Le banche determinano i depositi di cui al capoverso 5 nel quadro dell'autodisciplina che la FINMA deve approvare.

Art. 37j^{bis} Compensazione, pretesa e cessione legale

¹ Il pagamento dei depositi garantiti è effettuato con l'esclusione di qualsiasi compensazione.

² I depositanti non hanno alcuna pretesa diretta nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi.

³ Il responsabile della garanzia dei depositi subentra nei diritti dei depositanti in misura corrispondente ai pagamenti.

Art. 37k cpv. 2

² Il responsabile della garanzia dei depositi fornisce tutte le informazioni alla FINMA nonché all'incaricato dell'inchiesta o al liquidatore del fallimento nominato dalla FINMA e trasmette loro tutti i documenti necessari all'attuazione della garanzia dei depositi.

Art. 47 cpv. 1 lett. b

Concerne soltanto il testo francese

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

Disposizione transitoria della modifica del...

L'autodisciplina deve adempiere le condizioni di cui all'articolo 37h capoverso 3 lettera d entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 25 giugno 1930¹³ sulle obbligazioni fondiarie

Art. 40

VI. Verifica e gestione della copertura

¹ Se una centrale o un membro, che ne sia mutuatario, viola le prescrizioni legali, segnatamente le prescrizioni relative ai fondi propri, o se la fiducia riposta nella centrale o nel membro è seriamente compromessa, la FINMA può nominare un incaricato dell'inchiesta e ordinare la consegna dei valori di copertura.

² La FINMA può affidare la verifica e la gestione della copertura all'incaricato dell'inchiesta, a spese della centrale o del membro.

Art. 40a

VII. Separazione di mutui e copertura

¹ Se viene dichiarato il fallimento di un membro, la FINMA ordina la separazione dei mutui e della copertura, ivi compresi gli interessi e i rimborsi incassati. I mutui non diventano esigibili con la dichiarazione di fallimento.

² La FINMA nomina un incaricato per la gestione dei mutui e della copertura. Esso adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire l'adempimento integrale e tempestivo degli obblighi derivanti dai mutui, ivi compresi i pagamenti di interessi e i rimborsi.

³ La FINMA può autorizzare il trasferimento integrale o parziale dei mutui e della copertura.

⁴ Dopo il rimborso o il trasferimento dei mutui l'incaricato deve calcolare in che misura è stata utilizzata la copertura.

¹³ RS 211.423.4

2. Codice delle obbligazioni¹⁴

Art. 1186

F. Accordi derogatori

¹ I diritti che la legge conferisce alla comunione degli obbligazionisti ed al suo rappresentante possono essere soppressi, modificati o limitati dalle condizioni del prestito o da pattuizioni speciali fra gli obbligazionisti ed il debitore soltanto se una maggioranza dei creditori può continuare ad adeguare le condizioni del prestito.

² Qualora le obbligazioni di prestiti siano emesse al pubblico integralmente o parzialmente al di fuori della Svizzera, in luogo delle disposizioni del presente capo possono essere dichiarate applicabili le disposizioni sulla comunione degli obbligazionisti nonché sulla rappresentanza, l'assemblea e le deliberazioni della stessa contenute in un altro ordinamento giuridico connesso con l'emissione pubblica.

3. Legge federale dell'11 aprile 1889¹⁵ sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 173b cpv. 2

^{3bis} Procedura dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

² Non sottostanno alla competenza della FINMA in materia di fallimento i debitori che non dispongono della necessaria autorizzazione della FINMA.

4. Legge del 3 ottobre 2008¹⁶ sui titoli contabili

Art. 11a Segregazione

¹ L'ente di custodia è tenuto a iscrivere i portafogli propri e di terzi separatamente nei suoi libri contabili.

² L'ente di custodia che detiene portafogli propri e di terzi presso un ente di subcustodia in Svizzera deve detenere questi portafogli su diversi conti titoli. Gli enti di subcustodia devono permettere agli enti di custodia di detenere i portafogli propri e di terzi su diversi conti titoli.

³ In caso di custodia all'estero, l'ente di custodia svizzero concorda con il primo ente di subcustodia estero che quest'ultimo detiene i portafogli propri e di terzi su diversi conti titoli.

⁴ Se il diritto dello Stato in questione o motivi operativi non consentono di concludere un accordo ai sensi del capoverso 3, l'ente di custodia svizzero prende altri provvedimenti volti a garantire al titolare del conto un livello di protezione equivalente.

¹⁴ RS 220

¹⁵ RS 281.1

¹⁶ RS 957.1

⁵ L'ente di custodia svizzero non deve prendere i provvedimenti di cui al capoverso 4 se:

- a. in ragione delle caratteristiche dei titoli contabili interessati o dei servizi finanziari ad essi connessi, la subcustodia può avvenire soltanto nello Stato in questione; o
- b. l'ente di custodia ha ordinato al titolare del conto per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo di custodire i titoli contabili presso un ente di subcustodia in tale Stato.

⁶ L'ente di custodia fornisce informazioni al titolare del conto dapprima in forma standardizzata. Esso indica:

- a. che di norma la custodia avviene presso un ente di subcustodia;
- b. che, a seconda dell'emittente, l'ente di subcustodia può avere sede all'estero e che in tal caso la custodia è sottoposta al diritto estero;
- c. che per il titolare del conto la custodia all'estero comporta dei rischi e descrive questi rischi in maniera generale; su richiesta del titolare del conto, l'ente di custodia fornisce informazioni sui rischi specifici della custodia in questione;
- d. i costi della custodia di titoli contabili.

Art. 11b Trasmissione di dati a enti di subcustodia esteri

¹ Se la subcustodia non sottostà alla presente legge, l'ente di custodia può trasmettere all'ente di subcustodia estero direttamente tutti i dati di cui l'ente di subcustodia deve disporre secondo il diritto ad esso applicabile.

² L'ente di custodia informa previamente i titolari dei conti in merito alla possibilità della trasmissione dei dati e all'eventualità che, a seconda del diritto estero applicabile, i dati dei clienti saranno trasmessi a enti terzi o autorità dello Stato in questione.

Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva, e lett. b

¹ Se l'ente di custodia detiene portafogli propri e di terzi presso un ente di subcustodia, i titoli contabili dei titolari dei conti e le loro pretese di fornitura non sono pregiudicati da:

- b. diritti di pegno, di ritenzione e di realizzazione dell'ente di subcustodia o di terzi che vanno oltre il diritto di ritenzione e di realizzazione dell'ente di custodia secondo l'articolo 21 e per i quali il titolare del conto non ha dato il consenso.

5. Legge del 19 giugno 2015¹⁷ sull'infrastruttura finanziaria

Art. 34 cpv. 2 lett. e-g e 3

² Possono essere ammessi quali partecipanti a una borsa o a un sistema multilaterale di negoziazione:

- e. la Confederazione;
- f. l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
- g. i Fondi di compensazione AVS/AI/IPG (compenswiss).

³ La sede di negoziazione può ammettere altre istituzioni quali partecipanti se:

- a. adempiono compiti pubblici e, per l'adempimento di questi compiti, necessitano dell'ammissione quali partecipanti;
- b. dispongono di una tesoreria professionale; e
- c. la sede di negoziazione garantisce che esse adempiono condizioni tecniche e operative equivalenti a quelle dei commercianti di valori mobiliari.

Art. 147 cpv. 1 lett. a e b

Concerne soltanto il testo francese